



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 186 del 27/12/2001**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARIDECRETO 21 novembre 2001, n. 63

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 865/71, nonché dell'art. 5 / bis comma 4, Legge 359/92, ed ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge 865/71, l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Acquaviva delle Fonti e di Cassano delle Murge, è determinata così come indicato nel prospetto "Elenco indennità di Espropriazione" allegato "A" al presente Decreto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notifica del presente Decreto, devono comunicare al Dirigente del Servizio espropriazioni della Provincia di Bari, se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato allegato "A", con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate; le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP. con successiva pronuncia. di espropriazione dei relativi immobili.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 della legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria, delle aree oggetto del procedimento espropriativo, per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità determinata nell'allegato "A" al presente Decreto ed indicata alla voce "indennità di espropriazione" di ciascun immobile.

In tal caso, qualora l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto, il prezzo è

determinato in misura tripla rispetto all'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71.

#### Art. 4

L'indennità di cui all'art. 17, secondo comma della legge 865/71, deve essere corrisposta direttamente dall'Ente espropriante, nei termini del pagamento delle indennità di espropriazione, al fittavolo, od al colono, od al partecipante che coltiva il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71.

Il prezzo corrisponderà all'impono indicato alla voce "indennità di espropriazione" nell'allegato "A" al presente decreto.

#### Art. 5

Le indennità di occupazione da proporre agli aventi titolo saranno quantificate ai sensi dell'art. 20 della L. 865/71, per il periodo di 3 anni, per la maggiore estensione di superficie occupata.

Le indennità di occupazione dovute per la superficie esproprianda saranno aggiornate alla data della corresponsione.

#### Art. 6

Le superfici indicate nell'allegato "A" alla voce superfici da retrocedere, si intendono restituite nella piena disponibilità del proprietario, trattandosi di aree occupate in esecuzione del Decreto di Occupazione Presidenziale d'urgenza n. 494 del 06.11.1998, ma non utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto indicati. Unitamente al presente decreto ai proprietari di tali aree sarà notificata l'indennità di occupazione spettante, calcolata secondo quanto indicato al precedente articolo 5, per il numero di tre anni.

#### Art. 7

Il presente Decreto, a cura dell'Impresa Antonacci Francesco con sede in Bari, Viale Europa n. 1/U, sarà pubblicato per estratto nel BUR Puglia, nonché notificato ai proprietari interessati nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Lisa Camposeo